

AVVENIA

THE ENERGY INNOVATOR

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
EX DECRETO LEGISLATIVO**

8 GIUGNO 2001 N. 231

Approvazione CDA

25 luglio 2018

INDICE

DEFINIZIONI	4
1. IL D.LGS. 231/2001	9
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni.....	9
1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa	11
2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ATEI	14
2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello	14
2.2 Funzione del Modello	16
2.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato	18
2.4 Modifiche ed integrazioni del Modello	20
2.5 Verifica sui sistemi di controllo e sul piano generale dell'efficacia del Modello.....	21
2.6 Sistema di <i>whistleblowing</i>	21
2.7 Le Certificazioni della Società.....	23
2.8 Linee-Guida Anticorruzione.....	23
3. ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO (OdV)	25
3.1 Identificazione dell'organismo di controllo interno	25
3.2 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza (OdV).....	27
3.3 L'attività di <i>reporting</i> nei confronti degli organi societari.....	30
3.4 L'OdV di ATEI S.r.l. nel sistema di controllo e verifica sul piano generale.....	30
4. SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA	32
4.1 Selezione del personale	32
4.2 Formazione del personale.....	32
4.3 Organismo di Vigilanza	33
4.4 Selezione di Collaboratori Esterni	33
4.5 Informativa ai Collaboratori Esterni	33
4.6 Obblighi di vigilanza	34
5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV.....	35
5.1 Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi 35	
5.2 Modalità delle segnalazioni	38
5.3 Sistema delle deleghe.....	40
6. SISTEMA DISCIPLINARE	41
6.1 Principi generali	41
6.2 Sanzioni per i Dipendenti	41
6.3 Misure nei confronti dei dirigenti	46

7.	ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO.....	47
7.1	Misure nei confronti degli Amministratori	47
7.2	Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni	47
7.3	Misure nei confronti dei componenti dell'OdV	48
8.	VERIFICHE PERIODICHE	49
9.	MODELLO E CODICE ETICO	50
	ALLEGATO A.....	51
1.	I "REATI PRESUPPOSTO" DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO.....	51
2.	"REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO MA NON APPLICABILI AD AVVENIA THE ENERGY INNOVATOR S.R.L.".....	62
3.	"REATI NON PREVISTI DAL D.LGS. 231/01 ED INSERITI NEL MODELLO ORGANIZZATIVO IN VIA PRUDENZIALE"	63

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole Parti Speciali.

Amministratore Delegato: l'amministratore delegato di Avvenia The Energy Innovator S.r.l.

Aree a Rischio: le aree di attività della Società nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.

Avvenia The Energy Innovator S.r.l. o ATEI Srl o la Società: Avvenia The Energy Innovator, società del Gruppo controllata da Terna Plus.

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.

Codice Etico: il codice etico adottato dal Gruppo e approvato dal Consiglio di Amministrazione di TERNA S.p.A. in data 21 maggio 2002 e relativi aggiornamenti.

Collaboratori Esterni: tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner, i Fornitori, i soggetti che agiscono in nome e/o per conto del Gruppo in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale, compresi i contratti atipici

Destinatari: gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti.

D.Lgs. 231/2001 o il **Decreto:** il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Ente/i: entità fornite di personalità giuridica o società o associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Esponenti Aziendali: amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e Dipendenti della Società.

GME: Gestore dei Mercati Energetici è la società, partecipata al 100% dal GSE, responsabile dell'organizzazione e della gestione del mercato elettrico.

Gruppo: TERNA S.p.A. e le altre società dalla medesima controllate ai sensi dell'art. 93 TUF.

GSE: Gestore dei Servizi Energetici, società per azioni italiana, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze avente un ruolo centrale nell'incentivazione e nello sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia.

Illeciti: gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF).

Incaricati di un pubblico servizio: ai sensi dell'art. 358 c.p. "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di

quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Linee Guida: le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/2001.

Linea Guida Anticorruzione: documento elaborato tenendo conto delle principali convenzioni internazionali, della normativa comunitaria, del FCPA statunitense e del U.K. *Bribery Act* in tema di prevenzione e lotta alla corruzione. Le Linee Guida contengono principi e regole di comportamento adottati da ciascuna società del Gruppo e dai soggetti che agiscono in nome e/o per conto di una di esse anche in relazione a singole operazioni.

Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale/Sindaco Unico (se applicabili) di ATEI Srl e i loro componenti.

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

P.A.: la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

PRM-ASCG-ALS: Presidio Modello 231 – Affari Societari e *Corporate Governance* della struttura Affari Legali e Societari che

svolge le funzioni di Segreteria Tecnica degli Organismi di Vigilanza del Gruppo.

Pubblici Ufficiali: ai sensi dell'art. 357 c.p. "sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Reati: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Referente 231: soggetto, individuato tra uno dei primi riporti del Responsabile di struttura, con il compito di favorire la diffusione della conoscenza del Modello 231 nella struttura di appartenenza e di agevolarne il funzionamento, anche coordinandosi con gli Organismi di Vigilanza delle Società del Gruppo.

TEE: Titoli di Efficienza Energetica o Certificati Bianchi (CB) emessi dal GME in favore dei soggetti di cui all'articolo 7 del D.M. 28 dicembre 2012 e dell'articolo 5 del D.M. 11 gennaio 2017, sulla base dei risparmi conseguiti e comunicati al GME dal GSE, nel rispetto delle disposizioni applicabili. Ogni TEE ha un valore commerciale pari a una Tonnelata Equivalente di Petrolio (TEP).

TERNA o Capogruppo: la Capogruppo TERNA - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, con sede legale in Roma.

TERNA PLUS: TERNA PLUS S.r.l., controllante di Avvenia the Energy Innovator S.r.l.

TUF: il D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

***Whistleblowing*:** il whistleblowing è lo strumento con cui chiunque segnala le condotte illecite o irregolari di cui sia venuto a conoscenza o nello svolgimento della propria attività lavorativa all'interno dell'azienda stessa o in altra circostanza.

1. IL D.LGS. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione* anch'essa firmata a *Bruxelles il 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa

dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

A tale riguardo si rileva, altresì, che le fattispecie incriminatrici comprese nel catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto di cui al Decreto, quand'anche integrate solo allo stadio del tentativo generano, per l'ente, la responsabilità prevista dal Decreto. In particolare, l'art. 26, comma 1, del Decreto, stabilisce che, nei casi di realizzazione nella forma di tentativo dei delitti indicati, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre ne è esclusa l'irrogazione nei casi in cui l'ente, ai sensi dell'articolo 26 *"impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento"*.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, gli Enti che abbiano tratto interesse o vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Nel corso degli anni l'elenco dei reati cd. presupposto si è sensibilmente ampliato, fino a ricomprendere la quasi totalità dei "reati d'impresa".

Per l'elenco completo dei Reati e degli Illeciti si rinvia all'Allegato A.

1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero dalla stessa qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *modelli di organizzazione e di gestione* idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato

affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati - i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da

associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.

È, infine, previsto che, negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ATEI

2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

Avvenia The Energy Innovator S.r.l. è una società che fornisce servizi energetici (ESCO) a responsabilità limitata soggetta a direzione e coordinamento di Terna S.p.A. e controllata direttamente da Terna Plus S.r.l.

L'acquisizione della Società consente a Terna di arricchire l'offerta di soluzioni energetiche integrate per il mercato e, facendo leva sul *know-how* di Avvenia, di proporsi come *Energy Solution Provider*, in linea con quanto previsto dal Piano Strategico per le Attività non Regolate del Gruppo.

La sua *mission* principale consiste nel fornire servizi e consulenza per la realizzazione di progetti finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica. Il risparmio di energia così conseguito è certificato da Titoli di Efficienza Energetica (TEE), negoziabili sulla piattaforma di mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali

In applicazione di quanto stabilito nel Modello della Capogruppo e in conformità alle proprie politiche aziendali ATEI S.r.l. ha ritenuto opportuno procedere all'adozione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto.

All'indomani dell'acquisizione, la Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 febbraio 2018, ha adottato il Modello della controllante Terna Plus; successivamente, con

delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2018, ATEI S.r.l. ha adottato un proprio Modello elaborato tenendo conto degli specifici rischi della società.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione tanto nei confronti dei soggetti di cui all'art. 5 del Decreto, quanto nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di ATEI S.r.l., affinché nell'espletamento delle proprie attività adottino comportamenti idonei a prevenire il rischio di commissione dei reati ex D.lgs 231/01.

Scopo del presente Modello è, pertanto, la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione e mitigazione del rischio di commissione dei reati attraverso la mappatura delle aree di attività esposte al rischio-reato, l'individuazione dei relativi principi generali di comportamento e dei principi procedurali specifici che i Destinatari sono tenuti a rispettare.

Il Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee Guida elaborate da Confindustria, nonché i principi predisposti per TERNA ed in gran parte recepiti nel Modello.

In attuazione a quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre affidato ad un organismo collegiale l'incarico di assumere le funzioni di organismo di controllo

interno (*Organismo di Vigilanza - OdV*) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

2.2 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la conseguente elaborazione di principi comportamentali e procedurali ad esse connessi, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di ATEI S.r.l. nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da ATEI S.r.l. in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la

Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;

- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- ⇒ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ⇒ la mappa delle Aree a Rischio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati o gli Illeciti;
- ⇒ la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- ⇒ l'individuazione - anche attraverso il richiamo a procedure aziendali adottate a livello di Gruppo - di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- ⇒ il rispetto del principio della separazione delle funzioni;

- ⇒ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- ⇒ la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- ⇒ l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- ⇒ l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

2.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Sulla base di quanto indicato al paragrafo 2.4, lett. c, della Parte Generale del Modello adottato dalla Capogruppo, è attribuita alla responsabilità delle singole società del Gruppo l'attuazione del Modello nel proprio ambito, in relazione alle attività dalle stesse in concreto poste in essere nelle Aree a Rischio.

ATEI S.r.l., pertanto, al fine di redigere un Modello che sia adeguato alle caratteristiche e ai rischi della Società ha analizzato i processi, le strutture aziendali e le attività da

queste svolte, individuando e mappando le aree esposte al rischio di commissione dei reati.

In particolare, l'identificazione e mappatura delle Aree a Rischio è stata così eseguita:

- esame della documentazione aziendale;
- interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale della Società e di altra società del Gruppo per le attività svolte in virtù di contratti di servizi infragruppo.

All'esito di detta fase è stato adottato il presente documento, costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di Reato ed Illecito contemplate nel Decreto.

Rispetto ai Reati ed Illeciti indicati all'Allegato A, si precisa che ATEI Srl, a seguito delle analisi effettuate, non ha ritenuto necessario adottare le Parti Speciali relative ai Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, ai Reati contro l'industria e il commercio e ai Reati transnazionali, atteso che non sono emerse aree di rischio per la commissione dei suddetti reati.

È demandato all'Amministratore delegato di ATEI S.r.l., in virtù della delega a lui conferita da parte del Consiglio di Amministrazione, di integrare il presente Modello in una successiva fase con eventuali ulteriori Parti Speciali relative ad

altre tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2.4.

2.4 Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. I lett. a del Decreto), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Delegato, in virtù della delega a lui conferita dal Consiglio di Amministrazione di ATEI S.r.l.

È, inoltre, riconosciuta all'Amministratore Delegato della Società la possibilità di effettuare le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie od opportune per effetto di mutamenti organizzativi o normativi, nonché di adottare ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura normativa, operativa e/o organizzativa all'interno della Società.

In ogni caso le suddette variazioni verranno riferite annualmente al Consiglio di Amministrazione.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno anche essere presentate dall'OdV di ATEI S.r.l. al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato (in relazione alle modifiche di sua competenza).

2.5 Verifica sui sistemi di controllo e sul piano generale dell'efficacia del Modello

All'OdV di ATEI S.r.l. è attribuito il compito di dare impulso e di verificare l'applicazione del Modello nell'ambito della Società al fine di assicurarne una corretta ed effettiva attuazione, con la possibilità di eseguire direttamente specifiche azioni di controllo sulle singole attività. In particolare all'OdV della Società è riconosciuto il potere di:

- dare impulso alle attività di verifica e controllo sull'effettiva applicazione del Modello;
- proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del Modello medesimo.

Al fine di assicurare la continuità d'azione dell'OdV, la Capogruppo ha istituito la struttura Presidio Modello 231 che riveste la funzione di Segreteria Tecnica dell'OdV della Società.

2.6 Sistema di *whistleblowing*

ATEI S.r.l. adotta, ai sensi dell'art. 6 del Dlgs. 231/01, comma 2-bis, la *whistleblowing policy* implementata dalla Capogruppo.

La Società, dunque:

- a) prevede canali di segnalazione dedicati che consentano ai soggetti di cui all'art. 5, comma primo lett. a) e b) del D.lgs. 231/01, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del presente Decreto o violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte (oltre ad ogni altra segnalazione prevista nella Linea Guida dedicata);
- b) garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) vieta ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) tutela, tramite misure *ad hoc*, il segnalato.

In particolare, il sistema di whistleblowing adottato da ATEI S.r.l. è regolamentato dalla Linea Guida 054 che prevede molteplici canali di segnalazione, tra cui uno informatico accessibile tramite il portale www.whistleblowing.terna.it.

Inoltre, ai sensi del comma *2-ter* dell'art. 6, ogni eventuale misura discriminatoria o ritorsiva adottata nei confronti del segnalante può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Infine, ai sensi del comma *2-quater*, l'eventuale licenziamento o il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante sono nulle.

2.7 Le Certificazioni della Società

ATEI S.r.l., al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione vigente e di garantire la conformità alle *best practices* nazionali ed internazionali, ha acquisito le seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 9001:2015 per la gestione della qualità;
- UNI CEI 11352 per la Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCo).

La Società, garantisce il miglioramento continuo non solo attraverso la definizione di politiche e obiettivi aziendali, ma anche attraverso il monitoraggio della normativa di riferimento applicabile, i risultati delle verifiche interne, l'analisi dei dati e le conseguenti azioni correttive e preventive, i riesami da parte della direzione, l'autovalutazione e il coinvolgimento diretto del proprio personale.

2.8 Linee-Guida Anticorruzione

I contenuti del presente Modello sono integrati da i principi e le regole di comportamento contenuti nelle Linee-guida Anticorruzione (LG059).

Le Linee-guida Anticorruzione costituiscono un presidio di controllo contro il fenomeno corruttivo e sono redatte alla luce delle principali convenzioni internazionali, delle normative comunitarie e delle disposizioni contenute nel

Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") e nel *Bribery Act* ("BA") in materia di corruzione pubblica e privata.

Esse contengono *standard* di comportamento che tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare, concernenti, a titolo esemplificativo, l'erogazione di omaggi e liberalità e la relativa registrazione, le attività di sponsorizzazione e beneficenza, il divieto dei cd. *facilitating payments*, le contribuzioni politiche.

Le Linee-guida sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Avvenia The Energy Innovator S.r.l.

Quest'ultima si impegna a diffonderne i contenuti e a prevedere apposite sessioni formative in materia.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO (OdV)

3.1 Identificazione dell'organismo di controllo interno

In attuazione di quanto previsto dal Decreto - il quale, all'art. 6, lett. b, pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento - e considerando le dimensioni della Società, è stato deciso nell'ambito di ATEI S.r.l. che l'organismo destinato ad assumere detto compito e quindi di svolgere (secondo la terminologia usata nel presente Modello) le funzioni di Organismo di Vigilanza abbia una struttura collegiale.

I componenti dell'OdV e la durata dell'incarico sono individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La cessazione dell'incarico dell'OdV per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il CdA delibera in merito.

I componenti dell'OdV, ai sensi della normativa vigente, devono possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione e onorabilità.

A tal riguardo si precisa che:

- l'autonomia, requisito espressamente previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/01, va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'OdV possa espletare le attività di controllo senza l'interferenza dei soggetti controllati. L'Organismo,

dunque, deve essere dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, di accesso alle informazioni aziendali rilevanti;

- quanto al requisito dell'indipendenza, questo deve essere inteso sia con "indipendenza economica" dell'Organismo interamente considerato che come "indipendenza personale" di ciascun componente. In particolare, sotto il primo profilo, la Società deve garantire risorse adeguate per l'espletamento dell'incarico; sotto il secondo profilo è necessario che ai membri dell'OdV non vengano attribuiti compiti operativi all'interno società e che vengano previste esposte cause di incompatibilità/ineleggibilità al fine di evitare ipotesi di conflitto di interessi;

- infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che l'OdV sia composto da soggetti di comprovata esperienza. In particolare, essenziale risulta la conoscenza del diritto penale d'impresa, di tecniche di analisi dei sistemi di controllo e di valutazione del rischio. In caso di necessità, l'OdV potrà anche avvalersi di professionisti esterni.

Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto e/o uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al TUF, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

Con riguardo a tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione –

prima di procedere alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza - acquisisce i *curricula* dei professionisti al fine di valutarne la sussistenza.

In ogni caso, ciascun membro dell'OdV – una volta nominato – sottoscrive una lettera di accettazione in cui attesta la sussistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità/ineleggibilità previsti dalla normativa vigente.

È pertanto rimesso al suddetto collegio, il compito di svolgere - come OdV - le funzioni di vigilanza e controllo previste dalla legge e dal Modello.

L'OdV può disciplinare il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento.

Come indicato sopra, tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, l'OdV di ATEI S.r.l. nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo è supportato da uno staff dedicato, individuato nella struttura Presidio Modello 231 della Capogruppo che svolge le funzioni di Segreteria Tecnica. L'Organismo può avvalersi, altresì, del supporto delle strutture aziendali che, di volta in volta, si rendano necessarie a tal fine.

3.2 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza (OdV)

All'OdV di ATEI S.r.l. è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- A. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto;
- B. sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- C. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV di ATEI S.r.l. il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale ("*controllo di linea*"); profilo che conferma l'importanza di un processo formativo del personale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente istruzioni, chiarimenti e/o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con il management e con le altre strutture aziendali - qualora istituite - per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l'OdV di ATEI S.r.l. viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle Aree a Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli adempimenti previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano adeguati, provvedendo, in caso contrario, a proporre l'implementazione.

3.3 L'attività di *reporting* nei confronti degli organi societari

Sono assegnate all'OdV di ATEI S.r.l. due linee di *reporting*:

- a) la prima, su base continuativa, direttamente con l'Amministratore Delegato;
- b) la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, rappresenta un elemento che garantisce l'indipendenza dell'OdV nell'espletamento dell'attività di vigilanza.

L'OdV di ATEI S.r.l. può essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e può a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Almeno annualmente, (di regola ogni sei mesi), inoltre, l'OdV di ATEI S.r.l. trasmette agli Organi di cui alla lett. b) un *report* scritto sull'attuazione del Modello.

3.4 L'OdV di ATEI S.r.l. nel sistema di controllo e verifica sul piano generale

Ferma restando la responsabilità dei controlli dell'OdV di ATEI S.r.l., qualora dalle segnalazioni ricevute l'OdV ravvisi che la

fattispecie è di interesse del Gruppo, provvede ad informarne ogni OdV interessato di ogni società del Gruppo. Parimenti, nel caso in cui l'OdV della Società, durante le attività di controllo, ravvisi un'inadeguatezza del Modello che possa interessare anche il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalle società del Gruppo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, segnala tale evento all'OdV della Capogruppo.

4. SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

4.1 Selezione del personale

ATEI istituisce uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

4.2 Formazione del personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Responsabile della struttura Risorse Umane e Organizzazione secondo le indicazioni fornite dalle strutture competenti all'aggiornamento, vigilanza e controllo sul Modello stesso e sarà articolata in seminario di aggiornamento, occasionali e-mail di aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti.

In aggiunta a tali attività, periodicamente, il responsabile della formazione propone un piano di formazione all'OdV, il quale ne verifica la qualità dei contenuti.

I corsi di formazione predisposti per i Dipendenti devono avere frequenza obbligatoria: è compito del Responsabile della formazione informare l'OdV sui risultati - in termini di adesione e gradimento - di tali corsi.

4.3 Organismo di Vigilanza

La Società deve garantire iniziative finalizzate a fornire all'OdV un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei principi di corretta gestione dei rischi nonché del quadro normativo e regolamentare di riferimento. A tale fine, è previsto un incontro/un'audizione dell'AD iniziale volto alla illustrazione delle procedure aziendali interne adottate e alla descrizione della struttura e delle dinamiche aziendali; incontri di aggiornamento su eventuali significative novità normative, giurisprudenziali e dottrinali relative al Decreto e alla sua applicazione.

4.4 Selezione di Collaboratori Esterni

ATEI S.r.l. adotta (e ne valuta periodicamente l'adeguatezza) appositi sistemi di valutazione per la selezione dei Collaboratori Esterni.

4.5 Informativa ai Collaboratori Esterni

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte del Gruppo.

Inoltre, ove ritenuto opportuno, ai Collaboratori Esterni possono essere forniti le informative sulle politiche e le procedure adottate da ATEI S.r.l. ai sensi del presente Modello e i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate,

anche con riferimento al loro possibile inserimento nei contratti con i subappaltatori.

4.6 Obblighi di vigilanza

Tutti gli Esponenti Aziendali che hanno funzioni di vigilanza hanno l'obbligo di esercitarla con la massima diligenza, segnalando all'OdV, secondo le modalità previste nel successivo paragrafo 5.2, eventuali irregolarità, violazioni ed inadempimenti. In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, gli Esponenti Aziendali con funzioni di vigilanza saranno sanzionati in conformità alla loro posizione all'interno della Società secondo quanto previsto al successivo capitolo 6.

5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV

5.1 Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale deve essere portata a conoscenza dell'OdV - oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate - ogni informazione, di qualsiasi tipo e proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale.

Da un lato, tale obbligo trova attuazione mediante l'istituzione da parte di ATEI S.r.l. di flussi di *reporting* che con cadenza periodica la Segreteria Tecnica trasmette all'OdV affinché questi disponga di informazioni utili e tempestive per essere costantemente in grado di svolgere il proprio ruolo di monitoraggio.

Tali flussi di *reporting* possono essere così classificati:

- Funzionamento e aggiornamento del Modello;
- Verifiche sull'efficacia del Modello;
- Informativa sull'attività di formazione e informazione.

Inoltre, con cadenza semestrale, l'Amministratore Delegato e/o i Responsabili di alcune strutture aziendali trasmettono all'OdV un flusso informativo.

Ferme restando le peculiarità di ogni struttura, i flussi contengono obbligatoriamente informazioni riguardanti:

- la conoscenza di procedimenti penali iscritti per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/01;
- il compimento di verifiche e/o ispezioni e/o indagini compiute da Autorità di Pubblica Vigilanza e/o Forze dell'Ordine;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta della società;
- carenze o malfunzionamenti del sistema di controllo interno.

Dall'altro, gli Esponenti Aziendali hanno l'onere di segnalare all'OdV:

1. eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati. In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti dalla polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini (anche nei confronti di ignoti) per i Reati, qualora tali indagini coinvolgano ATEI S.r.l. o suoi Esponenti Aziendali o gli organi sociali;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Aziendali in caso di avvio di procedimento penale per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili delle strutture aziendali della Capogruppo o di altra società del Gruppo che svolgano, sulla base di accordi contrattuali, determinate attività in nome e per conto della Società e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
- le notizie relative a procedimenti sanzionatori e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli Esponenti Aziendali) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione di Reati o alla violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le violazioni delle Linea Guida Anticorruzione che integrino o potrebbero integrare una condotta rilevante ai sensi del D.lgs. 231/01.

2. ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dal Gruppo.

I Collaboratori Esterni hanno l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui al paragrafo 5.1 punto 1, salvo quelle di provenienza interna di ATEI S.r.l.

Infine, ulteriori flussi informativi da trasmettere agli OdV sono previsti nelle procedure interne, le quali indicano l'oggetto del flusso, il soggetto preposto alla sua redazione e la cadenza con cui l'OdV competente deve essere informato.

L'OdV può proporre all'Amministratore Delegato modifiche della lista sopra indicata, ove ciò sia ritenuto necessario o opportuno.

5.2 Modalità delle segnalazioni

Le segnalazioni possono essere trasmesse come segue:

- ciascun Esponente Aziendale può effettuare una segnalazione tra quelle sopra indicate per il tramite del proprio diretto superiore che la trasmette all'OdV. Qualora la segnalazione non dia esito o l'Esponente Aziendale si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'OdV;
- l'OdV di ATEI S.r.l. valuta le segnalazioni ricevute, eventualmente ascoltando l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. Qualora l'OdV non intenda svolgere alcuna indagine interna, ne dà atto con per iscritto, indicando i motivi del rifiuto. Tutti i provvedimenti sanzionatori irrogati all'esito di una segnalazione sono eseguiti secondo quanto previsto nei successivi capitoli 6 e 7;

- l'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, possono essere in forma scritta;
- l'OdV di ATEI S.r.l. adotta le iniziative idonee a tutelare i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- i terzi e/o i Collaboratori Esterni possono fare le segnalazioni di cui al paragrafo 5.1 direttamente all'OdV, eventualmente servendosi del Canale Dedicato di cui al successivo punto;
- è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale Dedicato") da parte dell'OdV della Società, con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV e quella di risolvere velocemente casi di dubbio.

Per quanto concerne le segnalazioni dirette all'OdV, le stesse possono essere effettuate anche tramite *e-mail*, all'indirizzo di posta elettronica OdV_ATEI@terna.it oppure tramite posta all'indirizzo Organismo di Vigilanza Modello 231 di Avvenia The Energy Innovator S.r.l. c/o Terna S.p.a.: Viale Egidio Galbani, 70 00156 Roma.

Ogni violazione dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'OdV comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto più dettagliatamente indicato ai successivi capitoli 6 e 7.

5.3 Sistema delle deleghe

L'OdV, infine, deve essere informato sul sistema delle deleghe adottato da ATEI S.r.l.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

6.2 Sanzioni per i Dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti della Società in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, esclusi i dirigenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato

sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL (v. art. 25 "Provvedimenti disciplinari" e "Criteri di correlazione"¹).

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione dei "Criteri di correlazione per le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari" vigenti in ATEI e richiamati dal CCNL, in conformità alle politiche aziendali di Gruppo si prevede che:

1) Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO

Il Dipendente che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio od

¹ Ai sensi della Dichiarazione a verbale in calce all'art. 25 CCNL, in TERNA trovano applicazione i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari di cui all'accordo sindacale nazionale 28 luglio 1982.

altro mezzo idoneo" di cui al punto 6 del paragrafo I dei suddetti criteri di correlazione.

2) Incorre nel provvedimento della MULTA

Il Dipendente che:

- violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo" prima ancora che la stessa sia stata singolarmente accertata e contestata, ai sensi di quanto previsto al punto 7 del paragrafo II dei suddetti criteri di correlazione.

3) Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE

Il Dipendente che:

- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di ATEI S.r.l. arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda, dovendosi

ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'Azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo", ai sensi di quanto previsto al punto 1 del paragrafo III dei suddetti criteri di correlazione.

4) Incorre nei provvedimenti del TRASFERIMENTO PER PUNIZIONE O LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il Dipendente che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio, ai sensi di quanto previsto al punto 1,3,4,5,7 del paragrafo IV dei suddetti criteri di correlazione.

5) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il Dipendente che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio un comportamento palesemente in violazione alle

prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Ente nei suoi confronti", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'azienda ai sensi di quanto previsto ai punti 4, 5 e 6 del paragrafo V dei suddetti criteri di correlazione.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente in ATEI S.r.l., in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione aziendale competente,

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Direttore della Direzione Risorse Umane e Organizzazione.

6.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti della Società, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti industriali.

7. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

7.1 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione di ATEI S.r.l. o nel caso di sentenza di condanna nei loro confronti anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'OdV di ATEI S.r.l. deve darne tempestiva informazione all'intero Consiglio di Amministrazione della stessa il quale provvede ad assumere le opportune iniziative previste dalle vigenti normative.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'Amministratore condannato deve darne immediata comunicazione all'OdV che procede ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione come sopra indicato.

7.2 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni che assuma rilevanza in merito alla possibile applicazione delle sanzioni previste dal Decreto ovvero che sia in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello ai medesimi applicabili può determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico

o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale.

È in ogni caso fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

7.3 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra gli amministratori, informano immediatamente il Consiglio di Amministrazione della Società: tale organo, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prende gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

8. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello è soggetto a due tipi di verifiche:

- (i) verifiche sugli atti: annualmente si procede ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle Aree a Rischio;
- (ii) verifiche delle procedure: periodicamente viene verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, viene intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati e degli eventi considerati rischiosi.

All'esito della verifica, è stilato un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di ATEI S.r.l. (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV) al fine di evidenziare le carenze rilevate e di suggerire le azioni migliorative da intraprendere.

9. MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle Società del Gruppo allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, se commessi a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

ALLEGATO A

1. I "REATI PRESUPPOSTO" DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO

I Reati e gli Illeciti per cui il Decreto prevede la possibilità di responsabilità dell'Ente sono i seguenti:

- 1) fattispecie criminose previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto (**c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio**), e precisamente:

Art. 317 c.p. - Concussione

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Art. 319-ter, comma 1, c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.)

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Art 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Art. 316-*bis* c.p. - Malversazione a danno dello Stato

Art. 316-*ter* c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Art. 640-*ter* c.p. - Frode informatica

2) fattispecie criminose di cui all'art. 24-*bis* del Decreto (cd. **delitti informatici e trattamento illecito dei dati**), ovvero:

Art. 491-*bis* c.p. - Documenti informatici

Art. 615-*ter* c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Art. 615-*quater* c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Art. 615-*quinquies* c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Art. 617-*quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 617-*quinquies* c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 635-*bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Art. 635-*ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Art. 635-*quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Art. 635-*quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o

telematici di pubblica utilità

Art. 640-*quinqüies* c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

- 3) fattispecie criminose previste dall'art. 24-*ter* del Decreto **cd. delitti di criminalità organizzata** (tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94) in particolare:

Art. 416 c.p. - Delitti di associazione per delinquere

Art. 416-*bis* c.p. - Associazione di tipo mafioso anche straniere

Art. 416-*ter* c.p. - Scambio elettorale politico - mafioso

Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope

Art 407 comma 2, lett. a) n.5 c.p.p.- Termini di durata massima delle indagini preliminari.

- 4) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*ter* (introdotto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61) – **c.d. reati societari**, e precisamente:

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

Art. 2621-*bis* c.c. – Fatti di lieve entità

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o

della società controllante

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Art. 2629-*bis* c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

Art. 2635-*bis* c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

5) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quater* (introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7), con cui la responsabilità degli Enti viene prevista anche nel caso di commissione dei **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, previsti dal codice penale e da leggi speciali, ed in particolare:

Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive

Art. 270-*bis* c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico

Art. 270-*ter* c.p. - Assistenza agli associati

Art. 270-*quater* c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Art. 270-*quater* 1 c.p. - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

Art. 270-*quinquies* c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Art. 270-*sexies* c.p. - Condotte con finalità di terrorismo

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Art. 280-*bis* c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Art. 289-*bis* c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato

Artt. 304 e 305 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione

Artt. 306 e 307 c.p. - Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo

Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999

- 6) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quinquies* (introdotto dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228) con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche ai casi di commissione dei **c.d. delitti contro la personalità individuale**, e precisamente:

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Art. 600-*bis* c.p. - Prostituzione minorile

Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile

Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico

Art. 600-quater 1 - Pornografia virtuale

Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Art. 601 c.p. - Tratta di persone

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi

Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Art. 609-undecies c.p. - Adescamento di minorenni

- 10) fattispecie criminose di cui all'art. 25-sexies e art. 187 *quinquies* TUF del Decreto (previste dal TUF, così come modificato dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha attuato in Italia la Direttiva 2003/6/CE **c.d. Direttiva Market Abuse**) **cd. reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato**, e precisamente:

Art.184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate

Art. 185 TUF - Manipolazione di mercato

Art. 187-bis TUF - Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate

Art.187-ter TUF - Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato

- 11) fattispecie criminose previste dall'art. 25-septies con cui la responsabilità degli Enti viene estesa ai **cd. reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, ovvero:

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo

Art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose

12) fattispecie criminose di cui all'art. 25-*octies* che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto ai cd. **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, ovvero:

Art. 648 c.p. - Ricettazione

Art. 648-*bis* c.p. - Riciclaggio

Art. 648-*ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-*ter.1* c.p. - Autoriciclaggio

13) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*nonies* del Decreto (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15) **cd. delitti in materia di violazione del diritto d'autore** in particolare:

Art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 L.A. - Reati di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Art. 171-*bis* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Art. 171-*ter* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Art. 171-*septies* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Art. 171-*octies* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

14) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*decies* del Decreto (introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116) **cd. reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** ovvero:

Art. 377-*bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria

15) fattispecie criminose previste dall'art. 25- *undecies* del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121) **cd. reati ambientali** ovvero:

Art. 425-*bis* c.p. - Inquinamento ambientale;

Art. 452-*quater* c.p. - Disastro ambientale;

Art. 452-*quinqies* c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente;

Art. 452-*sexies* c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;

Art. 452-*octies* c.p. - Circostanze aggravanti

452-*quaterdecies* c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;

Art.727-*bis* c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;

Art. 733-*bis* c.p. - Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto.

Art. 137 commi 2, 3, e 5 Cod. Amb. - Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti;

Art. 137 comma 11 Cod. Amb. - Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee;

Art. 137 comma 13 Cod. Amb. - Scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento;

Art. 256 comma 1 lett. a., lett. b. Cod. Amb. - Gestione non autorizzata di rifiuti;

Art. 256 comma 3, primo e secondo periodo Cod. Amb. - Realizzazione e gestione non autorizzata di Discarica;

Art. 256 comma 5 Cod. Amb. - Miscelazione di rifiuti pericolosi

Art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb. - Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;

Art. 257 comma 1 e comma 2 Cod. Amb. - Omessa bonifica di siti inquinati e la mancata comunicazione dell'evento inquinante;

Art. 258 comma 4 Cod. Amb. - Falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti;

Art. 259 comma 1 Cod. Amb. - Traffico illecito di rifiuti;

Art. 260-*bis*, comma 6 Cod. Amb. - Indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti art.

Art. 260-*bis*, comma 7, secondo e terzo periodo Cod. Amb. - Trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI;

Art. 260-*bis*, comma 8 Cod. Amb. - Trasporto di rifiuti accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata.

Art. 279 comma 5 Cod. Amb. - Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti.

Artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992 - Reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché i reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" - Violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive;

Artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 202/2007 - Inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi.

16) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*duodecies* del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109) che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano superate le norme minime relative all'**impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare** stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione) e qualora (così come previsto dalla Legge n. 161 del 2017) vengano realizzate condotte di **traffico di migranti** stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione), ovvero:

Art. 22, comma 12 e 12-*bis*, D.lgs. 286/1998 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato;

Art. 12 comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D.lgs. 25 luglio 1998, n.

286) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

- 17) fattispecie criminose previste dall'art. 25-terdecies del Decreto (introdotto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017), rubricato «razzismo e xenofobia», ovvero:

Art. 604-bis, co. 3, c.p. - Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

- 18) fattispecie criminose di cui all'art. 10 della Legge n. 146/06, che estende il regime della responsabilità amministrativa degli Enti a taluni reati, qui di seguito indicati, se commessi a livello "**transnazionale**", ovvero:

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale

Art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.

286) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

2. "REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO MA NON APPLICABILI AD AVVENIA THE ENERGY INNOVATOR S.R.L."

1) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*bis* (introdotto dalla Legge 23 novembre 2001 n. 409) – cd. **reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, e precisamente:

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Art. 454 c.p. - Alterazione di monete

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede

Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Art. 464, co.1 e 2 c.p - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;

2) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*bis*.1 (introdotto con la Legge 23 luglio 2009, n. 99) – **cd. delitti contro l'industria e il commercio** ovvero:

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio

Art. 513-*bis* c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Art. 517-*ter* c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Art. 517-*quater* c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

3) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quater*.1 (introdotto nel Decreto dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7) **cd. delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** ovvero:

Art. 583-*bis* c.p. - Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

3. "REATI NON PREVISTI DAL D.LGS. 231/01 ED INSERITI NEL MODELLO ORGANIZZATIVO IN VIA PRUDENZIALE"

1) **Reati tributari** previsti dal D.Lgs. 74/2000:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;
- Dichiarazione infedele;
- Omessa dichiarazione;
- Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- Omesso versamento di ritenute certificate;
- Omesso versamento di IVA;
- Indebita compensazione;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

2) Fattispecie criminosa prevista dalla legge 190/2012 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ":

- Art 346-*bis* c.p. – **Traffico di influenze illecite**

3) Fattispecie criminosa prevista dall' art. 256- *bis* del D.lgs. 152/2006, introdotta dal Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito nella Legge 6 febbraio 2014, n. 6:

Art. 256-*bis* D.lgs. 152/2006 – **Combustione illecita di rifiuti**